COMUNE DI CERVIA

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI AREE AL SERVIZIO DEI CAPANNI PER LA PESCA RICREATIVA NEL COMUNE DI CERVIA

LINEE GUIDA OPERATIVE PER LE AREE APPARTENENTI AL COMUNE DI CERVIA

1. FINALITA'

1. Le presenti linee guida sono finalizzate alla definizione delle procedure e delle prassi da attivare nell'ambito della gestione delle aree al servizio dei capanni per la pesca ricreativa di proprietà del Comune di Cervia in applicazione al Regolamento comunale "*REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI AREE AL SERVIZIO DEI CAPANNI PER LA PESCA RICREATIVA NEL COMUNE DI CERVIA*" approvato con Delibera di C.C. n. 68 del 22/12/2023 (di seguito Regolamento).
2. Con le presenti linee guida vengono altresì individuate gli schemi base del contratto di concessione e della modulistica relativa alle pratiche in oggetto.

2. CONTROLLO DEI REQUISITI

1. Il comma 4 dell'Art. 3 del Regolamento recita: "*Può effettuare l'istanza di concessione di cui al comma 2 qualsiasi persona fisica che: a) non sia interdetta, inabilitata o fallita e che non siano nei suoi confronti in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; b) non abbia limitazioni, incapacità o divieti di contrattare con la Pubblica Amministrazione determinate da condanne penali; c) non sia in situazione debitoria nei confronti del Comune di Cervia*".
2. attraverso apposita modulistica (MOD_A) i privati attestano l'insussistenza delle cause ostative previste attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il Servizio Patrimonio verifica le dichiarazioni di un campione sorteggiato ogni anno pari al 10% delle concessioni e delle locazioni attive.
3. Il sorteggio avviene tramite sistema informatizzato entro il mese di marzo. Sono esclusi dal sorteggio i concessionari sorteggiati l'anno precedente.
4. Nel caso in cui le verifiche diano esito negativo, il Servizio Patrimonio notifica tempestivamente all'interessato la richiesta di regolarizzare la propria situazione entro un termine minimo di 30 giorni decorso il quale la concessione è revocata.

3. QUANTIFICAZIONE E PAGAMENTO DEL CANONE

1. L'Art. 4 del Regolamento recita: "*La determinazione del canone di concessione è di competenza della Giunta Comunale. Il canone ha valenza per l'anno solare ed è pagato in un'unica rata anticipata non rimborsabile*".
2. Il canone di concessione è stabilito tramite Delibera di Giunta approvata in genere entro il mese di marzo di ogni anno. La Delibera può disporre automatismi per l'aggiornamento del canone negli anni successivi senza la necessità di appositi ulteriori atti di Giunta (ad esempio aggiornamento ISTAT o mantenimento dello stesso canone). Una volta approvato l'atto di Giunta, Il Servizio Patrimonio provvede a comunicare l'importo dovuto ai concessionari.
3. In applicazione delle disposizioni in materia di tracciabilità di flussi finanziari, il Pagamento deve essere effettuato tramite PagoPa attraverso la procedura di pagamento spontaneo – Servizio Patrimonio al link: https://portale-cervia.entranext.it/pagamenti/pagamenti-spontanei/1425/nuovo-pagamento-spontaneo.

4. SUBENTRO

1. L'Art. 6 del Regolamento recita: "*1. Chi intende subentrare al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune. 2. L'Amministrazione rilascia l'autorizzazione previa verifica dei requisiti di cui all'art. 3 comma 4 e regolarizzazione di eventuali situazioni debitorie o inadempienze riferite al concessionario cedente. 3. La mancata presentazione della richiesta di subentro ha come conseguenza il carattere abusivo del godimento della concessione e ne consegue la revoca della concessione*".
2. Al fine del subentro è necessario presentare la seguente documentazione:
    a) il soggetto subentrante deve presentare richiesta tramite apposita modulistica (MOD_A) munita da marca da bollo da €. 16,00 eventualmente aggiornata a norma di legge.

b) il soggetto cedente deve presentare comunicazione di cessione attraverso apposita modulistica (MOD_D).
c) In caso di subentro per decesso, il modulo di cui al precedente punto è sostituito con apposito modello specifico (MOD_C) in cui gli eredi dichiarano inoltre se il subentro sia a beneficio di tutti oppure di uno solo di essi.

3. Il Servizio Patrimonio verifica i requisiti prescritti secondo le modalità descritte nell'apposito paragrafo 2 e controlla il regolare pagamento dei canoni di concessione ed eventuali ulteriori inadempienze. In caso di canoni insoluti o di altre inadempienze, l'Amministrazione invita i privati a regolarizzare la situazione attraverso apposita notifica formale; il procedimento di subentro è bloccato fino alla regolarizzazione della situazione entro un termine minimo di 30 giorni decorso il quale la concessione è revocata.

5. PROCEDURE DA APPLICARE ALL'ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Il comma 2 dell'Art. 8 del Regolamento prevede che: "*Il concessionario ha l'obbligo di rimuovere a sua cura e sue spese tutte le opere realizzate sull'area entro 60 giorni dall'estinzione della concessione. Alla scadenza del suddetto termine, se il concessionario non ha provveduto alla rimozione, il capanno per la pesca ricreativa sovrastante l'area è acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune di Cervia. L'Amministrazione, con atto motivato, può decidere di non acquisire in proprietà il capanno e di provvedere alla sua demolizione a spese del proprietario*".
2. A seconda della causa, il Servizio Patrimonio definisce la data di estinzione della concessione e ne dà tempestiva comunicazione al concessionario. La comunicazione è notificata direttamente all'interessato; qualora il proprietario sia sconosciuto o irreperibile, la comunicazione è affissa sul capanno e pubblicata all'Albo pretorio del Comune. Per ragioni di riservatezza, le comunicazioni affisse e pubblicate sono oscurate di ogni dato sensibile.
3. La comunicazione di cui al comma 2 ha valore di comunicazione di avvio del procedimento e al suo interno devono essere indicati:
a) le modalità tempistiche per il rilascio dell'area;
b) la previsione che in caso di inadempienza il capanno per la pesca ricreativa verrà acquisito al patrimonio del Comune di Cervia oppure, qualora l'Amministrazione lo ritenga, verrà attivata la procedura di demolizione a spese del proprietario;
c) le informazioni previste dalla normativa in materia di comunicazione di avvio del procedimento.
4. L'interessato può presentare memorie scritte, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
5. Decorsi i termini, il capanno è acquisito di diritto al Patrimonio del Comune di Cervia a titolo gratuito. Il Dirigente competente approva un atto dichiarativo con cui si conclude il procedimento.
6. La decisione di demolire il capanno piuttosto che acquisirlo in proprietà è di competenza della Giunta comunale. In caso di demolizione a spese del proprietario, il Servizio Patrimonio, decorso il termine per la rimozione del capanno da parte del privato, provvede all'acquisizione di preventivi da ditte abilitate e ne trasmette il prezzo più basso all'interessato dando tempo minimo 10 giorni per controdedurre. Decorso il termine il Dirigente competente provvede ad approvare l'atto di impegno di spesa in favore della ditta esecutrice e di accertamento di entrata contro il privato inadempiente. Una volta eseguiti i lavori, il Servizio Patrimonio invia al privato apposito bollettino Pago Pa; in caso di mancato pagamento vengono utilizzate le ordinarie procedure di recupero crediti attivate dal Comune.

6. PROCEDURA DA APPLICARE IN VIA TRANSITORIA PER I CAPANNI INADEMPIENTI ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Alla data di approvazione del Regolamento risultano n. 4 aree di proprietà comunale occupate da capanni di proprietà privata i cui proprietari non hanno né un regolare contratto con il Comune, né pagato i precedenti canoni annuali; al fine della regolarizzazione di questi, il Servizio Patrimonio provvede a notificare agli interessati l'intimazione a regolarizzare la propria situazione tramite il

pagamento dei canoni pregressi e la sottoscrizione di apposita concessione come previsto dal Regolamento.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è notificata direttamente all'interessato; qualora il proprietario sia sconosciuto o irreperibile, la comunicazione è affissa sul capanno e pubblicata all'Albo pretorio del Comune. Per ragioni di riservatezza, le comunicazioni affisse e pubblicate sono oscurate di ogni dato sensibile.

3. La comunicazione ha valore di avvio del procedimento e al suo interno devono essere indicati:

a) il termine non inferiore a 60 giorni per presentare memorie o documenti all'Amministrazione;

b) la richiesta del pagamento dei canoni pregressi;

c) la previsione che in caso di inadempienza il capanno per la pesca ricreativa verrà acquisito al patrimonio del Comune di Cervia oppure, qualora l'Amministrazione lo ritenga, verrà attivata la procedura di demolizione a spese del proprietario;

d) le informazioni previste dalla normativa in materia di comunicazione di avvio del procedimento.

4. Decorso il termine utile affinché i privati prendano contatto con l'Amministrazione comunale al fine della regolarizzazione della situazione, il Servizio Patrimonio attiva l'iter per l'acquisizione del capanno al patrimonio del Comune di Cervia oppure per la demolizione dello stesso di cui al paragrafo 5.

ALLEGATI

1. È allegata alle presenti Linee Guida la seguente documentazione:

MOD_A. Richiesta concessione per l'uso esclusivo di un'area al servizio di capanno da pesca ricreativa appartenente al Comune di Cervia;

MOD_B. Dichiarazione di costituzione di un gruppo di persone fisiche per la concessione di area al servizio di capanno da pesca;

MOD_C. Dichiarazione di decesso capannista;

MOD_D. Comunicazione cessione capanno;

MOD_E. Consenso alla comunicazione dati personali

MOD_F. Richiesta dati personali per acquisto capanno

Bozza Contratto di concessione

ISTRUZIONI PagoPa